

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

- (1) considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (4) dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis e che debbano indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare;
- (2) considerando che detti allegati I e I bis prevedono che le eventuali diciture aggiuntive o restrittive sono indicate in forma codificata;
- (3) considerando che i codici e i sottocodici riguardanti le condizioni di rilascio disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE si applicano su tutto il territorio della Comunità;
- (4) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessaria un'azione comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso d'introduzione di codici divergenti negli Stati membri;
- (5) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere l'adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati I e I bis e l'adeguamento degli allegati II e III della direttiva 91/439/CEE;
- (6) considerando che, in occasione della presente modifica, occorre, ai fini della chiarezza e della conformità

con la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), adeguare la definizione della dicitura «motociclo» per quanto riguarda la velocità per costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 3:
  - a) al secondo trattino, l'indicazione «50 km/h» è sostituita da «45 km/h»;
  - b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
 

«— per "motociclo", ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.»

- 2) sono inseriti i seguenti articoli:

## «Articolo 7 bis

1. È definita, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.

Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter.

*Articolo 7 ter*

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per la patente», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 7 e

GU n. C 31 del 31. 1. 1997, pag. 3.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU n. 277 del 23. 9. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).

(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/47/CE (GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 1).

(5) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.